



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N. 33332/18
R. G. h. 4123/17
CRON. 15062/18
REP.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - VI SEZ. CIV.

Il giudice di pace, nella persona della dott.ssa Mariagabriella De Iulio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 41123/2017 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi

TRA

██████████, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dagli avv. ti Daniele Saggese e Luca Saggese, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata, in Cercola (NA) alla Via Europa n. 29;

ATTRICE

E

██████████ S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, dagli ██████████, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Casoria (NA) alla via ██████████

CONVENUTA

OGGETTO: ripristino classe di merito e ripetizione somme.

CONCLUSIONI: Come precisata all'udienza del 21.05.2018, che qui si intendono integralmente riportate.

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La presente sentenza viene redatta con motivazione semplificata, secondo le indicazioni dettate dagli articoli 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
L'attrice ha evocato in giudizio la convenuta per sentirla condannare al risarcimento dei danni, materiali e non, quantificati in complessivi euro 1.032,00, sopportati a causa dell'aumento del premio assicurativo, conseguente all'illegittimo declassamento operato dalla convenuta stessa, nonché al ripristino della classe di merito attribuitale prima del detto declassamento. Deducenza che nell'anno 2014 era rimasta coinvolta in un sinistro stradale, per il quale la ██████████ S.p.A. - garante per la r.c.a. il veicolo BMW tg. ██████████ di proprietà di essa attrice - la aveva attribuito l'esclusiva responsabilità, procedendo a retrocedere la sua posizione dalla classe di merito CU 1 alla classe CU 3; che a tale declassamento - a cui era conseguito un aumento dei premi assicurativi, relativamente alle annualità 2015, 2016 e 2017 - doveva ritenersi arbitrario, dal momento che il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 3674/2017, aveva statuito la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista; che aveva provveduto ad attivare la procedura di mediazione obbligatoria, cui la convenuta non aveva aderito, onde la necessità del presente giudizio.

La compagnia convenuta si è costituita in giudizio eccependo, preliminarmente, l'incompetenza per valore e territoriale del giudice adito; nel merito ha genericamente contestato la domanda, deducendo che l'attrice aveva rifiutato la somma di euro 700,00 offertale al fine di definire bonariamente la lite. Nelle more del giudizio, la convenuta provvedeva a ripristinare la classe di merito CU 1 attribuita all'attrice prima del declassamento, sicché quest'ultima ha rinunciato alla relativa domanda, insistendo per la condanna della compagnia stessa al rimborso della maggior somma pagata a causa dell'illegittimo aumento del premio assicurativo.

Preliminarmente va disattesa, poiché infondata, l'eccezione di incompetenza per valore del giudice adito, sollevata dalla compagnia convenuta, avendo parte attrice, sin dalla prima udienza di comparizione, rinunciato alla domanda di condanna della compagnia stessa ad un "facere", ed esplicitamente dichiarato "di agire esclusivamente per la restituzione delle somme in eccesso percepite dalla convenuta compagnia a seguito dell'aumento della classe effettuato arbitrariamente". Secondo la Suprema Corte la "dichiarazione di contenimento" ha natura di *emendatio libelli*, idonea a determinare effetti sulla competenza (Cass. civ., sez. II, 21/05/1993, n.5779), segnatamente: "...deve ritenersi invece che la riduzione della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito da parte dell'attore è idonea a rendere competente il giudice inizialmente incompetente".

Ancora preliminarmente, sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta, se ne rileva l'inefficacia, poiché non esaustiva, non avendo essa contestato tutti i possibili concorrenti criteri determinativi della competenza; segnatamente non risulta contestato il criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda): dunque l'eccezione deve ritenersi come non proposta con radicamento della competenza del giudice adito.

Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.

Le circostanze di fatto allegate dall'attrice, non specificamente contestate dalla convenuta, trovano riscontro nella documentazione in atti: copia della sentenza n. 3674/2017 (resa dal giudice di Pace di Napoli tra [redacted] - attrice - e [redacted] nonché [redacted] S.p.A. - convenuti -) con la quale è stato accertato che unico responsabile del sinistro è il conducente del veicolo Fiat Punto (g. [redacted] di proprietà del convenuto); polizze n. 273725227 (afferente l'annualità 2014) e successive n. 290508069 e n. 309567734 (afferenti le annualità 2015 e 2016) dal cui raffronto risulta il declassamento dell'attrice-assicurata nella scala delle classi di merito (dalla classe C1 alla classe C3 e alla classe C2), a causa del sinistro indicato nell'attestato di rischio, e il conseguente aumento dei premi relativamente alle annualità 2015 e 2016.

In punto di diritto si osserva che a norma dell'art. 134, comma 4 ter, d.lgs. n. 2009/20015: "Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri. In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati. Il medesimo articolo, al comma 4-quater, statuisce che: "E' fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito".

Ne consegue, nel caso di specie, l'illegittimo declassamento di che trattasi, operato dalla compagnia in assenza dei presupposti richiesti dalla legge. Dall'attestato di rischio

prodotto dall'attrice, datato 30.08.2017, risulta che la compagnia ha riassegnato alla propria assicurata l'originaria classe di merito C 1; quanto invece alla restituzione del maggior importo da quest'ultima versato a causa dell'illegittimo aumento del premio, la compagnia non vi ha provveduto (né del resto risulta provata la circostanza allegata nella comparsa conclusionale dell'offerta transattiva proposta all'attrice e da quest'ultima rifiutata). Pertanto, la compagnia dovrà restituire all'attrice le somme indebitamente percepite. Circa la *quantum debeatur*, tenuto conto dell'ammontare del premio versato anteriormente al declassamento (pari ad euro 807,00 per l'anno 2014) e dell'ammontare dei premi successivi ad esso (pari ad euro 1.108,00 per l'anno 2015 e ad euro 926,00 per l'anno 2016), si ottiene un importo complessivo pari ad euro 420,00. La [redacted] S.p.A. va, quindi, condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 420,00 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo. Infine, quanto agli ulteriori danni invocati del tutto genericamente dall'istante, si osserva che essa era gravata in primis da un onere di allegazione circa la natura e le caratteristiche dei danni che assume di avere subito, e, in secondo luogo, dall'offerirne la prova; onere che l'attrice non ha assolto. Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] nei confronti della [redacted] Ass.ni S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 420,00 oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- condanna, altresì, la convenuta al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro [redacted] di cui euro [redacted] per spese, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Napoli il 12.09.2018

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Napoli, li. 21/09/2018



Il Cancelliere

Mariena Pastore

Il Giudice di Pace
dott.ssa Mariagabriella De Iulio